



STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

TITOLO I – STATUTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Istituzione e sede)

Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno (nel prosieguo Camera di Commercio), con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio, n. 48 e sede secondaria in Grosseto, Via F.lli Cairoli, n. 10 è istituita, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la Camera Arbitrale, organismo operante per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente documento, in piena coerenza con la Camera di Commercio, ai cui indirizzi strategici si uniforma.

Articolo 2 - (Scopi e attività)

La Camera Arbitrale ha per scopo lo sviluppo e la diffusione dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione statale.

La Camera Arbitrale esercita le seguenti attività:

- a) amministrazione di procedimenti arbitrali, rituali ed irrituali, secondo il Regolamento stabilito nel titolo secondo;
- b) organizzazione e promozione di corsi di formazione, convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, ovvero con ordini professionali, associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali.

La Camera Arbitrale può proporre all'approvazione della Giunta Camerale la costituzione di sezioni specializzate per settori di particolari attività e materie



CAPO II – ORGANI

Articolo 3 - (Presidente e Consiglio Arbitrale)

Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente e il Consiglio Arbitrale.

Il Presidente nominato dalla Giunta Camerale deve essere una persona avente comprovata esperienza nelle materie giuridiche ed economiche, scelto tra docenti universitari in materia giuridica ed economica, anche in quiescenza e tra magistrati, anche in quiescenza.

Il Presidente:

- a) vigila sulla corretta osservanza dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale;
- b) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
- c) in caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, salvo ratifica di questo nella prima seduta successiva;
- d) esercita le ulteriori funzioni previste dal Regolamento della Camera Arbitrale;
- e) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale si compone del Presidente, del Segretario Generale e di ulteriori membri in numero da tre a cinque, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio.

Tre membri nominati dalla Giunta devono avere comprovata esperienza nelle materie giuridiche ed economiche, e sono scelti tra docenti universitari in materia giuridica ed economica, anche in quiescenza, oppure tra magistrati, delle Corti ordinarie o amministrative.



Gli ulteriori due membri sono nominati dalla Giunta tra i Presidenti degli Ordini degli Avvocati presenti nella Circostrizione territoriale della Camera di Commercio, se gli Ordini medesimi abbiano stipulato apposita convenzione con l'Ente.

Il Segretario Generale può delegare le sue funzioni a persona avente comprovata esperienza in materia giuridica ed economica.

Il Consiglio Arbitrale è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Vice Presidente esercita altresì le altre funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento di questo. La carica di Vice Presidente è attribuita dalla Giunta della Camera di Commercio ad uno dei tre membri del Consiglio Arbitrale che essa nomina.

Qualora il Segretario Generale abbia delegato le rispettive funzioni ai sensi del presente articolo, può comunque partecipare consultivamente ed in veste di uditore a tutte le riunioni del Consiglio Arbitrale.

I membri del Consiglio Arbitrale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Arbitrale:

- a) coadiuva il Presidente nella vigilanza sulla corretta osservanza dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale;
- b) provvede alla nomina, nonché alla sostituzione degli arbitri nei casi previsti dal Regolamento;
- c) provvede alla formazione, alla tenuta e alla revisione degli elenchi degli arbitri previsti dall'art. 6 del presente Statuto;
- d) promuove l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell'arbitrato;
- e) può proporre al Consiglio della Camera di Commercio le modifiche dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale;



- f) formula pareri in ordine alle proposte di convenzione o collaborazione con altri enti od istituzioni in materia Arbitrale;
- g) decide sull'istanza di ricusazione dell'arbitro come stabilito dall'art. 26 del Regolamento;
- h) svolge ogni altra attività utile al conseguimento dello scopo della Camera Arbitrale.

Articolo 4 – (Deliberazioni del Consiglio Arbitrale)

Il Consiglio Arbitrale si riunisce almeno due volte l'anno.

Alla convocazione provvede il Presidente di propria iniziativa, tramite la Segreteria della Camera Arbitrale, ovvero su richiesta di un altro membro del Consiglio Arbitrale o del Segretario Generale della Camera di Commercio.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Arbitrale e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura della Segreteria della Camera Arbitrale.

La presenza alle riunioni del Consiglio Arbitrale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, è altresì possibile che il voto sia espresso per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto alla riunione.

Articolo 5 – (Segreteria)

Alla Camera Arbitrale è addetta una Segreteria i cui componenti sono scelti dal Segretario Generale della Camera di Commercio fra i dipendenti.



La Segreteria esercita le sue funzioni dalla sede legale di Livorno, dispone altresì di un ufficio operativo presso la sede secondaria di Grosseto.

La Segreteria:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Arbitrale ovvero dei provvedimenti adottati dal Presidente in luogo del Consiglio Arbitrale;
- b) esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento della Camera Arbitrale.

Articolo 6 – (Elenchi degli arbitri della Camera Arbitrale)

Il Consiglio Arbitrale provvede, ai sensi dei commi da IV a VIII del presente Articolo, alla formazione e alla tenuta dell'Elenco Generale degli Arbitri della Camera Arbitrale; esso può istituire inoltre elenchi speciali per sezioni dedicate ed appositamente istituite ai sensi dell'Art. 2 del presente Regolamento, ai quali possono essere iscritti con provvedimento del Consiglio docenti universitari italiani o stranieri in servizio o quiescenza delle materie di riferimento ed affini, magistrati italiani in quiescenza, nonché professionisti italiani o stranieri di chiara fama e consolidata esperienza nei settori interessati.

In tutti i casi in cui, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale, spetta al Consiglio Arbitrale la nomina di un arbitro, questo deve essere scelto fra gli iscritti negli elenchi degli Arbitri della Camera Arbitrale.

Quando, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale, spetta ad una parte la nomina di un arbitro, questo può essere scelto anche fra persone non iscritte negli elenchi degli Arbitri della Camera Arbitrale.



Possono essere iscritti nell'Elenco Generale degli Arbitri della Camera Arbitrale coloro che, oltre ad essere iscritti ad ordini o collegi professionali, con una anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno cinque anni, abbiano frequentato, un corso di formazione in materia di arbitrato ed i corsi di aggiornamento sulla stessa materia promossi ed organizzati dalle Camere di Commercio oppure da altri organismi abilitati estranei al sistema camerale.

E' altresì titolo idoneo a consentire l'iscrizione, in aggiunta ai requisiti professionali, il conseguimento di master universitario in diritto dell'arbitrato.

Possono essere inoltre iscritti nell'Elenco Generale degli Arbitri della Camera Arbitrale i docenti universitari in materie giuridiche od economiche, anche in quiescenza, ed altri soggetti i quali, seppure non in possesso dei requisiti predetti, abbiano maturato, a giudizio del Consiglio della Camera Arbitrale, una significativa esperienza professionale o scientifica in materia di arbitrato.

Per l'iscrizione nell'Elenco Generale degli Arbitri della Camera Arbitrale, il Consiglio Arbitrale fissa un periodo a cadenza triennale per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco.

Gli interessati devono presentare in detto periodo apposita domanda utilizzando i moduli messi a disposizione dalla Segreteria della Camera Arbitrale. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria a comprovare i requisiti prescritti per l'iscrizione.

Il Consiglio Arbitrale ogni tre anni provvede all'aggiornamento degli arbitri cancellando dall'Elenco Generale o Speciale gli iscritti che abbiano perduto i requisiti previsti nei commi precedenti ed iscrivendo, su richiesta, i nuovi soggetti aventi tali requisiti.

Articolo 7 – (Modificazioni dello Statuto e del Regolamento)



Le modifiche dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale sono approvate dal Consiglio della Camera di Commercio anche su proposta del Consiglio Arbitrale.

Le modifiche non si applicano ai procedimenti arbitrali in corso.

Articolo 8 – (Obbligo di riservatezza)

Gli organi, la Segreteria ed in generale il personale della Camera Arbitrale sono tenuti a custodire con la massima riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi ed in corso.

TITOLO II – REGOLAMENTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9 – (Applicazione del Regolamento)

La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso)¹, redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno o anche, più genericamente, alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale della Maremma e del Tirreno.

Tenuto conto dell'accorpamento tra la Camera di Commercio di Livorno e la Camera di Commercio di Grosseto nell'unica Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno,

¹ Modello esemplificativo nell'allegato C del presente documento



efficace dal 1° settembre 2016, la Camera Arbitrale presta la propria opera altresì per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una clausola compromissoria, redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno ovvero alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto o anche, più genericamente, alla Camera di Commercio di Livorno, ovvero alla Camera di Commercio di Grosseto, alla Camera Arbitrale di Livorno ovvero alla Camera Arbitrale di Grosseto.

Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione Arbitrale ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento Arbitrale.

Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione Arbitrale, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le parti.

Qualora non esista tra le parti una convenzione Arbitrale, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno o più genericamente alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non è comunicata alla Segreteria, nel rispetto delle regole formali previste dal presente regolamento, entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 10 – (Norme applicabili al procedimento)



Il procedimento Arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento Arbitrale.

È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 11 – (Norme applicabili al merito della controversia)

Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione Arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.

In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del Commercio.

Art. 12 – (Sede dell'arbitrato)

La sede dell'arbitrato può essere fissata presso la sede legale ovvero presso la sede secondaria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio.



Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalle sedi sopra indicate.

Le udienze o altre attività del procedimento possono essere tenute anche in modalità telematica a distanza, e in tal caso si considerano convenzionalmente svolte presso la sede legale.

Art. 13 – (Lingua dell'arbitrato)

La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione Arbitrale o successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.

Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 14 – (Deposito e trasmissione degli atti)

Gli atti e i documenti possono essere depositati presso la Segreteria in modalità telematica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), indirizzata al domicilio digitale della Camera di Commercio; devono essere sottoscritti digitalmente e devono indicare l'assolvimento dell'impo-



sta di bollo dovuta, con trascrizione dei numeri di serie delle marche da bollo acquistate. Il deposito s'intende perfezionato con la consegna della PEC.

In alternativa, le parti possono optare per il deposito cartaceo. In tal caso, devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, e in tante copie quante sono le parti e gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. Gli eventuali documenti allegati agli atti devono essere depositati in formato cartaceo presso la Segreteria in una copia per la Camera Arbitrale; inoltre una copia informatica degli stessi documenti allegati deve essere trasmessa telematicamente tramite PEC al domicilio digitale della Camera di Commercio. E' responsabilità della parte garantire la corrispondenza tra quanto depositato telematicamente e l'originale cartaceo. Il deposito s'intende perfezionato con la consegna degli atti e documenti cartacei presso la Segreteria.

Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici ed a tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante trasmissione a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r., ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

Art. 15 – (Termini)

I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima



della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi oppure con il consenso di tutte le parti.

Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto, compresi.

CAPO II - L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 16 – (Domanda di arbitrato)

L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.

La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a) il nome e la residenza delle parti;
- b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
- c) la nomina dell'arbitro oppure le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento e sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- g) la convenzione Arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
- h) l'elezione di domicilio, con l'eventuale indirizzo di posta elettronica, certificata e non, ai



fini della comunicazione degli atti del procedimento.

La domanda di arbitrato è notificata direttamente dall'attore al convenuto o ai convenuti; l'originale notificato deve essere depositato presso la Segreteria entro il successivo termine di 15 giorni dal perfezionamento della notifica. La litispendenza è determinata dalla notifica dell'atto introduttivo.

Art. 17 – (Memoria di risposta)

Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale per giustificati motivi.

La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene oppure è accompagnata da:

- a) il nome e la residenza del convenuto;
- b) l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
- c) la nomina dell'arbitro oppure le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato;
- h) l'elezione di domicilio, con l'eventuale indirizzo di posta elettronica, certificata e non, ai fini della comunicazione degli atti del procedimento.



La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito presso il domicilio eletto. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. In alternativa alla trasmissione ad opera della Segreteria, il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, depositandone presso la Segreteria una copia accompagnata da prova dell'avvenuta trasmissione.

Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 18 – (Domanda riconvenzionale e chiamata di terzi)

Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito.

Nel caso in cui il convenuto intenda chiamare in causa terzi, sempre che ciò sia possibile, tale richiesta deve essere formulata con la memoria di risposta, e in tal caso la memoria di risposta deve essere notificata al terzo chiamato direttamente dal convenuto. L'originale notificato deve essere depositato presso la Segreteria entro il successivo termine di 15 giorni dal perfezionamento della notifica. La Segreteria trasmette la memoria di risposta notificata all'attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.



CAPO III - IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 19 – (Numero degli arbitri)

Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.

In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

Se la convenzione Arbitrale prevede un collegio Arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.

Se la convenzione Arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 20 – (Nomina degli arbitri)

Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione Arbitrale².

Se non è diversamente stabilito nella convenzione Arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare

² Si veda altresì l'art. 4 dell'Allegato A



un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se non è diversamente stabilito nella convenzione Arbitrale, il collegio Arbitrale è così nominato:

- a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
- b) il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del Decreto legislativo n. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.

Art. 21 – (Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti)

Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale - ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo Arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo Arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

Art. 22 – (Controversie connesse)



Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo Arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.

Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale, dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

Art. 23 – (Incompatibilità)

Non possono essere nominati arbitri:

- a) i membri del Consiglio Arbitrale;
- b) i revisori dei conti della Camera di Commercio;
- c) i dipendenti della Camera di Commercio;
- d) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), b) e c).

Art. 24 – (Accettazione degli arbitri)³

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del Regolamento entro

³ Si veda altresì gli artt. 1 e 2 dell'Allegato A



dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

In mancanza, l'arbitro nominato s'intende aver rinunciato all'incarico e si provvede alla sua sostituzione.

Art. 25 – (Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri)⁴

Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.

Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

- a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
- b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere;
- d) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento.

La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.

Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.

⁴ Si veda altresì l'art. 3 dell'Allegato A



La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento Arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

Art. 26 – (Ricusazione degli arbitri)

Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

Art. 27 – (Sostituzione degli arbitri)

L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

- a) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
- b) l'arbitro non è confermato;



- c) il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
- d) il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento e dal codice deontologico⁴ al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
- e) l'arbitro muore oppure non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.

Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 20, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

CAPO IV - IL PROCEDIMENTO

Art. 28 – (Costituzione del Tribunale Arbitrale)

La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.

Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui



hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Art. 29 – (Poteri del Tribunale Arbitrale)

In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento Arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.



Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.

Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

Art. 30 – (Ordinanze del Tribunale Arbitrale)

Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oppure, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.



Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 31 – (Udienze)

Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo Arbitrale.

Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.



Art. 32 – (Istruzione probatoria)

Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.

L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

Art. 33 – (Consulenza tecnica)

Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.



Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.

Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.

Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 34 – (Domande nuove)

Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
- b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.

In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

Art. 35 – (Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo).

Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 16 del presente Regolamento.



La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione Arbitrale, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.

Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 17 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.

L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 36 – (Precisazione delle conclusioni)

Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.

Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.



I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 37 – (Transazione e rinuncia agli atti)

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

CAPO V - IL LODO

Art. 38 – (Deliberazione del lodo)

Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

Art. 39 – (Forma del contenuto del lodo)

Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- a) l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
- b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
- c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;



- d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
- f) l'esposizione dei motivi della decisione;
- g) il dispositivo;
- h) la decisione sui criteri di ripartizione delle spese. Qualora in conseguenza di tale decisione, una parte sia condannata alla refusione totale o parziale delle spese di difesa della controparte, il Tribunale Arbitrale provvede altresì alla liquidazione delle medesime;
- i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.

Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 40 – (Deposito e comunicazione del lodo)

Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.

La Segreteria comunica alle parti l'avvenuto deposito del lodo, invitandole a provvedere al saldo delle spese di procedimento.

La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro i dieci giorni successivi al saldo delle spese di procedimento.

Art. 41 – (Termine per il deposito del lodo definitivo)



Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.

Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale per giustificati motivi, ovvero quando ci sia il consenso scritto delle parti.

Il termine previsto dal comma 1 è sospeso nei casi espressamente previsti dal Regolamento oppure con delibera del Consiglio Arbitrale in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 42 – (Lodo parziale e lodo non definitivo)

Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.

Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.

Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese



di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

Art. 43 – (Correzione del lodo)

Il lodo è soggetto a correzione ai sensi delle norme applicabili al procedimento Arbitrale. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

CAPO VI - LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 44 – (Spese del procedimento)

La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.

Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è comunque disposta dal Consiglio Arbitrale.

Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

- a) onorari dovuti alla Camera di Commercio per l'amministrazione del procedimento;



- b) onorari del Tribunale Arbitrale;
- c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
- d) rimborsi spese degli arbitri;
- e) rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.

In particolare:

- a) Gli onorari spettanti alla Camera di Commercio sono determinati:
 - 1) nell'ipotesi in cui il convenuto non avanzi domanda riconvenzionale o questa sia di valore economico inferiore o uguale al valore economico della richiesta presentata dall'attore nella domanda di arbitrato, la parte istante e la parte convenuta dovranno versare una somma di denaro calcolata in base al valore della domanda attorea e determinata dal tariffario allegato al presente Regolamento⁵;
 - 2) nell'ipotesi in cui il convenuto presenti una o più domande riconvenzionali il cui valore economico complessivo sia superiore al valore economico della richiesta avanzata dall'attore, nella domanda di arbitrato, ciascuna parte è tenuta a depositare la somma di denaro prevista dal tariffario allegato⁶, calcolata in base al valore della controversia indicato da ciascuna parte nella propria domanda;
 - 3) nel caso di più convenuti, ciascuno di essi sarà tenuto a versare una somma di denaro calcolata in base al valore della domanda contro lo stesso proposta dall'attore, determinata in base al tariffario allegato⁷. Qualora i convenuti presentino una o più domande riconvenzionali, aventi valore superiore al valore della controversia imputato a ciascuno di essi dall'attore, si applica il precedente punto 2).
 - 4) I diritti dovuti dai terzi che intervengano volontariamente o siano chiamati in causa

⁵ Si veda l'allegato B

⁶ Si veda l'allegato B

⁷ Si veda l'allegato B



sono determinati alla stregua dei criteri che precedono.

- 5) Le parti, contestualmente al deposito, rispettivamente della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, versano alla Segreteria della Camera Arbitrale gli onorari dovuti alla Camera di Commercio per l'amministrazione del procedimento, come sopra determinati.
 - 6) Gli onorari dovuti alla Camera di Commercio per l'amministrazione del procedimento sono sempre dovuti anche nel caso in cui il procedimento Arbitrale non giunga a definizione per estinzione o per altra causa.
- b) Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati dal Consiglio Arbitrale in base al valore della controversia ed al tariffario allegato al presente Regolamento⁸; valore determinato in base ai criteri indicati dal punto a), n. 1/ 2/ 3/ 4 che precedono. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale può variare gli importi previsti dal tariffario allegato, tenendo conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono, altresì, essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale.
- c) Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
- d) I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

I diritti, gli onorari e gli eventuali rimborsi spese di cui sopra sono a totale carico delle parti.

La domanda di arbitrato, la memoria di risposta, l'eventuale domanda riconvenzionale,

⁸ Si veda l'allegato B



le memorie presentate dalle parti, le perizie, verbali del Tribunale Arbitrale, il lodo, sono soggetti all'imposta di bollo, a norma del D.P.R. n. 642/1972.

Art. 45 – (Versamenti anticipati e finali degli onorari⁹ e dei rimborsi¹⁰)

Entro 5 giorni dal deposito della memoria di risposta della parte convenuta, anche eventualmente contenente la formulazione di domande riconvenzionali, la Segreteria della Camera Arbitrale richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti. Il fondo è così determinato:

- a) nell'ipotesi in cui il convenuto non avanzi domanda riconvenzionale o questa sia di valore economico inferiore o uguale al valore economico della richiesta presentata dall'attore nella domanda di arbitrato, ciascuna parte è tenuta a depositare una somma di denaro pari al 40% dell'onorario - arbitro unico o collegio - previsto dal tariffario allegato, calcolato in base al valore della controversia riferito alla domanda presentata dall'attore;
- b) nell'ipotesi in cui il convenuto presenti una o più domande riconvenzionali il cui valore economico complessivo sia superiore al valore economico della richiesta avanzata dall'attore nella domanda di arbitrato, ciascuna parte è tenuta a depositare una somma di denaro pari al 40% dell'onorario - arbitro unico o collegio - previsto dal tariffario allegato, calcolato in base al valore della controversia indicato da ciascuna parte nella propria domanda;
- c) qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, la Segreteria richiede alle parti, in ugual misura una somma di denaro pari al 40% dell'onorario – arbitro unico o collegio – previsto dal tariffario allegato¹¹.

⁹ Si tratta degli onorari del Tribunale Arbitrale, dei consulenti tecnici di ufficio rispettivamente indicati dall'art. 44, comma 2, punti b), c)

¹⁰ Si tratta dei rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio, rispettivamente indicati dall'art. 44, comma 2, punti d) ed e)

¹¹ Si veda l'allegato C



Venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito del lodo la Segreteria richiede alle parti un ulteriore 40% dell'onorario – arbitro o collegio – previsto dal tariffario allegato.

La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale, fissando il termine per i versamenti.

Art. 46 – (Mancato pagamento delle spese del procedimento)

Le parti sono solidalmente tenute al pagamento delle spese della procedura.

In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria, acquisito il parere conforme del Consiglio Arbitrale, sospende il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.

Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, il Consiglio Arbitrale su invito della Segreteria, può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

CAPO VII – ARBITRATO RAPIDO

Art. 47 – (Procedimento)

Salvo diversa previsione delle parti, la procedura di arbitrato rapido si applica al procedimento arbitrale, nel quale il valore della controversia non ecceda Euro duecentomila, determinati sulla base delle indicazioni delle parti nella domanda o quando esso sia, al momento della



domanda, indeterminabile.

Nella procedura di arbitrato rapido il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina di un Arbitro Unico.

Le parti possono, con consenso espresso per iscritto, chiedere l'applicazione della procedura di arbitrato rapido anche quando il valore della controversia ecceda i limiti indicati dal comma primo del presente articolo, fino al momento dell'avvenuta nomina degli arbitri da parte del Consiglio Arbitrale.

Alla procedura di arbitrato rapido si applicano le norme del presente Regolamento, fatte salve le deroghe stabilite nelle disposizioni seguenti.

La presente disposizione si applica a tutti i procedimenti introdotti dopo il giorno 30 settembre 2014.

Art. 48 – (Termini)

In deroga espressa all'art. 17 del presente Regolamento, il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro venti giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato.

Quando il convenuto proponga, nella memoria di risposta, domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro venti giorni dalla ricezione della memoria di risposta.

Nel caso di chiamata in causa di terzi, si applica il terzo comma dell'art. 18 del presente Regolamento; i termini per il terzo sono ridotti, per i relativi atti, ai sensi del primo e del secondo



comma del presente Articolo.

Art. 49 – (Termine per il deposito del lodo definitivo)

Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Ove si svolga attività istruttoria, il termine per il deposito del lodo è di centoventi giorni.

Il termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale, per un massimo di ulteriori sessanta giorni, nel caso di giustificati motivi, su istanza scritta e motivata dell'Arbitro o di una parte, o per espressa e concorde istanza delle parti.

Si applica il terzo comma dell'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 50 – (Onorari e spese)

Alla procedura di arbitrato rapido si applicano le tariffe, previste dall'Allegato B al presente Regolamento, per l'unico Arbitro.

Si applica integralmente l'Art. 44 del presente Regolamento.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 – (Conservazione degli atti)

La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla



cessazione del processo Arbitrale.

Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.

Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare a cura della Segreteria, ma a spese della parte richiedente, che dovrà versare anticipatamente il relativo importo.

Art. 52 – (Riservatezza)

Il Consiglio Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

L'accettazione dell'incarico di arbitro è subordinato all'obbligo di riservatezza su tutte le notizie relative ai procedimenti di cui si è ricevuto incarico ed all'accettazione, in caso di violazione, delle seguenti sanzioni, l'arbitro incorre:

- a) cancellazione dagli elenchi tenuti dalla Camera Arbitrale;
- b) segnalazione all'ordine professionale od alle Associazioni di categoria di appartenenza;
- c) riduzione degli emolumenti.

Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Art. 53 – (Allegati)



Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale i seguenti allegati:

Allegato A CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO;

Allegato B TARIFFE DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO;

Allegato C CLAUSOLA COMPROSSORIA E COMPROMESSO.